



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy


UIBM



EU IPO
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

innexta

LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI



Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EU IPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è a cura dell'Avv. Emanuele Montelione ed è stato redatto nell'ambito del progetto "Marchi e Disegni Comunitari 2023" realizzato da Innexa in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

È la Costituzione che lo impone



**La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.**



È da questa affermazione contenuta nell'articolo 9 della Costituzione, perentoria, senza compromessi o bilanciamenti come, invece, spesso si esprime la carta, è dall'affermazione "la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione" che bisogna partire per comprendere perché in Italia la riproduzione dei beni culturali è riservata a quei soggetti che hanno in consegna il bene culturale.

Per la Repubblica Italiana, e, quindi, per chiunque sia parte dello Stato, tutelare la cultura è un obbligo.

La Costituzione non dice "La Repubblica si impegna a tutelare il patrimonio storico e artistico", la Costituzione dice "La Repubblica **tutela** il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Tra le tante cose pratiche che discendono da questo principio c'è che non si possono riprodurre le immagini dei beni culturali senza il consenso dell'autorità preposta, che è l'autorità che ha in consegna il bene e che può essere pubblica o privata, ma è comunque vincolata ad applicare metodi e criteri per la riproduzione stabiliti dalla **normativa ordinaria** e dalla **normativa regolamentare**.

Normativa regolamentare:

D.M. 161 dell'11 aprile 2023 Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali.

La riproduzione delle immagini dei beni culturali è, invece, libera se il fine è privo di lucro come il fine dello studio o della ricerca ed eventualmente soggetta a un mero rimborso delle spese sostenute.

Normativa ordinaria

Sezione II - Uso dei beni culturali

Articolo 106 - Uso individuale di beni culturali

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

Articolo 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

Articolo 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Articolo 109 - Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 110 - Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Cosa si intende per riproduzione?

La riproduzione è l'atto del riprodurre ovvero ricavare da un originale o da un prototipo uno o più esemplari corrispondenti all'originale.

Le modalità di riproduzione sono varie.

La prima, la più facile visto che quasi tutti sono dotati quotidianamente di una fotocamera, è la fotografia che permette la riproduzione in un bene tangibile come nel caso della stampa fotografica o rimane composta di bit come nel caso delle immagini digitali.

Altre forme assimilabili alla fotografia sono i videoclip, le diapositive, il cosiddetto "fotocolor", i microfilm così come rappresentano una forma di riproduzione anche le fotocopie e le scansioni.

Il fine della riproduzione può avere finalità lucrative oppure no.

Per esempio una riproduzione a scopo lucrativo o per finalità commerciali può essere una riproduzione richiesta per usare l'immagine del bene culturale come ornamento di un prodotto (pensiamo ad esempio ad un capo di abbigliamento) o come elemento comunicante in un videoclip a scopo pubblicitario.

I casi più frequenti, invece, della riproduzione a scopo non lucrativo o per finalità non commerciali sono le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (articolo 108, commi 3 e 3-bis, del Codice dei Beni culturali).

Cos'è un bene culturale?

Per il diritto italiano I beni culturali sono definiti, giuridicamente, come le cose immobili e mobili che *"presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà"*.

Vedi art. 2, 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 da ultimo modificato con la L. 4 agosto 2017, n. 124 e dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Si tratta di una nozione molto ampia che può comprendere sia cose (beni) dotate di un corpus mysticum per le quali è ancora vigente un diritto d'autore (pensiamo ad un quadro, una scultura, uno scritto di un autore che è morto da meno di settanta anni) e sia cose (beni) che hanno valenza culturale (o come dice la stessa norma *"che sono testimonianza di civiltà"*) ma per le quali non ci sono diritti ascrivibili ai singoli ma solo norme che si occupano della loro "tutela", "gestione", "valorizzazione" e "promozione".



Lucio Fontana,
Concetto spaziale, La fine di Dio
 Fonte immagine



Tempio di Giunone
 Valle dei templi, Agrigento

A livello internazionale il primo articolo della **Convenzione del Patrimonio Mondiale** definisce “patrimonio culturale” un bene avente un valore eccezionale universale sul piano storico, artistico, scientifico, estetico, etnologico o antropologico comprendendo i monumenti, le opere architettoniche, le opere plastiche o pittoriche monumentali, gli elementi o le strutture di carattere archeologico, le iscrizioni, le grotte e i gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati, i gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; i siti, le opere dell’uomo o le opere coniugate dell’uomo e della natura, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale firmata a Parigi il 16 novembre 1972 in vigore da 17 dicembre 1975 ratificata in Italia con Legge n. 184 del 6 aprile 1977 - GU N. 129 del 13.05.1977 con conseguente adesione 23 giugno 1978 GU N. 261 DEL 18.09.1978.

Si tratta di una nozione più ampia che con ogni probabilità sarà usata nella imminente normativa euro unitaria sul design per definire le forme (appunto, quelle che riproducono il patrimonio culturale) che non potranno essere appropriate tramite disegni e modelli (il cosiddetto design).

Perché si vuole regolamentare la riproduzione dei beni culturali

Negli ultimi anni, è emersa la necessità di coordinare le esigenze di diritto pubblico che si esprimono tramite il complesso impianto amministrativistico che si deduce dalle norme e dalle istituzioni che tutelano, gestiscono, valorizzano e promuovono i beni culturali con gli strumenti della proprietà industriale.

Un primo segnale è stata l’introduzione nel **Codice della Proprietà Industriale** di una norma (art. 19 comma terzo del Codice della Proprietà Industriale che stabilisce che anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio;

Decreto legislativo,
10/02/2005 n° 30, G.U.
04/03/2005

in quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli **eventuali disavanzi pregressi dell’ente**.

Ex art. 12, co. 1, D. Lgs. 13
agosto 2010, n. 131

È stato, quindi, normativamente rimosso un potenziale ostacolo alle creazioni di titoli di proprietà industriale da parte delle pubbliche amministrazioni che tutelano, gestiscono, valorizzano e promuovono i beni culturali.


Non da ultimo, i più affidabili segnali del mutato rapporto tra beni culturali e strumenti della proprietà industriale lo offrono le tecnologie e, in particolare, quelle che concernono la digitalizzazione dei beni culturali, che mettono le pubbliche amministrazioni (che tutelano, gestiscono, valorizzano e promuovono i beni culturali) di fronte alla scelta se svolgere un ruolo proattivo (ad esempio creando libraries da cui si possono estrarre dati e immagini) oppure meramente conservativo.

Non da ultima, la frontiera dell'intelligenza artificiale può portare grandi benefici in termini di ricerca e fruizione dei beni culturali ma – in assenza di regole – può generare condotte dannose.

Perché si vuole regolamentare la riproduzione dei beni culturali

Un altro segnale della mutata relazione tra beni culturali e diritti della proprietà industriale si rinviene dalla giurisprudenza di merito: illuminanti in tal senso sono le vicende che accompagnano la riproduzione del David di Michelangelo e l'uomo vitruviano di Leonardo.


Alla zelante opera della dottoressa Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, coadiuvata dall'Avvocatura dello Stato dobbiamo il primo intervento giurisprudenziale (Trib. Firenze, ordinanza 26 ottobre 2017, est. Calvani), o comunque l'intervento più eclatante, che ha applicato le norme che conferiscono un'esclusiva sulla riproduzione dei beni culturali ai soggetti (in questo caso una pubblica amministrazione) che li hanno in consegna.



In quel caso si trattava della riproduzione dell'immagine del David di Michelangelo su biglietti e brochure da parte di un'agenzia specializzata nel cosiddetto "secondary ticketing" (in passato chiamato "bagarinaggio") ovvero la pratica di comprare uno stock di biglietti di ingresso al museo per determinate fasce orarie e rivenderli ai turisti ad un prezzo sensibilmente maggiorato o non curante delle possibili esenzioni come ad esempio quella che permette ai minorenni la visita gratuita dei musei.

Grazie all'intervento giurisprudenziale quanto meno la pratica di riprodurre l'immagine di Michelangelo non sarà più lecita.

L'altro caso che ha avuto molto clamore è l'ordinanza del Tribunale Venezia del 24 ottobre 2022 promossa dal Ministero della cultura e dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia che inibito a Ravensburger, sia la casa madre tedesca e sia la cosiddetta filiale italiana "l'utilizzo a fini commerciali dell'immagine dell'opera "Uomo Vitruviano" di Leonardo da Vinci e della sua denominazione, in qualsiasi forma e in qualunque prodotto e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social network di loro competenza".



Rispetto alla precedente pronuncia, quella del Tribunale di Venezia interessa perché riguarda la riproduzione di un bene culturale (lo "Studio di proporzioni del corpo noto" come "Uomo vitruviano") in un settore manifatturiero come quello dei giocattoli e perché concerne una società estera (la società di giocattoli tedesca, appunto) e, quindi, anche la commercializzazione di prodotti all'estero.

Già in Germania è stato instaurato un altro procedimento per capire se la commercializzazione di prodotti che riproducono beni culturali italiani senza autorizzazione fuori dall'Italia possa costituire o meno un danno risarcibile.

Le voci critiche

Sono molte le voci critiche ovvero le opinioni di vari esponenti del comparto dei beni culturali (da alcuni definito GLAM come acronimo che sta per Gallerie, Biblioteche, Archivi e Musei) che ritengono dannosa la creazione e l'esercizio di diritti di esclusiva sulla riproduzione dei beni culturali.

Questa contrarietà è quasi sempre fondata sulla avversione a forme di monopolio (come quello della pubblica amministrazione sulla riproduzione dei beni culturali) considerate prive di benefici per la collettività.

Anzi, l'opinione di coloro che avversano le norme sulla riproduzione dei beni culturali, si fonda sulla convinzione che l'uso liberalizzato delle immagini sia maggiormente utile all'industria culturale.

Tali istanze non hanno trovato sostegno nel momento in cui l'Italia ha adottato la cosiddetta **Direttiva Copyright** che all'art. 14 prevede che alle opere cadute in pubblico dominio non sia più possibile applicare anche dei diritti di privativa per controllarne la diffusione e la riproduzione.

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

Pareva che tale limitazione potesse incidere negativamente sull'applicabilità dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali e, quindi, sul diritto delle istituzioni culturali di chiedere corrispettivi per lo sfruttamento economico delle opere.

Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), e D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 che ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

Tuttavia, la scelta legislativa che ora si è concretizzata nel nuovo art. 32 quater della **Legge sul Diritto d'Autore** prevede che *"alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive..., il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali"*.

Quest'ultima precisazione fa quindi salva la legittimità delle norme sulla riproduzione dei beni culturali.

Invece, una critica al sistema oneroso di riproduzione dei beni culturali è arrivata dalla Corte dei Conti in riferimento al cosiddetto Tariffario ovvero il Decreto ministeriale 161 del 11 aprile 2023 (vale a dire le "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e ai luoghi della cultura statali").

Come riporta **Avvenire**  già nell'ottobre 2022 la Corte si era espressa con parere preventivo sulle "Spese per l'informatica con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano - 2016-2020" osservando come *"le trasformazioni radicali che il digitale ha prodotto nella nostra società invitano dunque ad abbandonare i tradizionali paradigmi "proprietari", in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale. Le forme di ritorno economico basate sulla "vendita" della singola immagine appaiono anacronistiche e largamente superate poiché, peraltro, palesemente antieconomiche"*. Ora nella recente delibera sugli "Esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2022 e le misure consequenziali adottate dalle amministrazioni" ha bocciato senza appello il Tariffario, osservando come sia in palese contrasto con il "Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale", adottato nel giugno 2022 dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library nell'ambito delle misure previste dal PNRR, dopo una lunga e condivisa discussione.

Il documento spingeva verso l'implementazione, scrive la Corte dei Conti, *"del coordinamento delle politiche di digitalizzazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che il tema dovrà essere al centro delle politiche ministeriali con uno sguardo necessariamente intersettoriale"*. I giudici infatti hanno osservato che *"appare in controtendenza l'adozione del recente decreto Ministeriale con il quale è stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio "tariffario" nel campo del riuso e della riproduzione di immagini; così incidendo su temi centrali connessi allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nonché ad una più ampia circolazione delle conoscenze. Il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo vds. Direttiva (UE) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione"*.